

GESTIONE DEI VOLONTARI SPORTIVI **DA GIUGNO 2024**

Occorre premettere che la normativa è cambiata completamente con decorrenza 01/06/2024. Fino al 31/05/2024, in base all'art. 29 D.lgs. 36/2021 potevano essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente; tali rimborsi non concorrevano a formare il reddito del percipiente. Potevano essere rimborsate spese per l'utilizzo dell'automezzo privato o mezzi di trasporto pubblico, vitto e alloggio in occasione della partecipazione a gare, manifestazioni ed eventi sportivi o missioni autorizzate dal Consiglio Direttivo. Per maggiori dettagli si rinvia alla Risoluzione n. 38 dell'11 aprile 2014 dell'Agenzia delle Entrate.

Dal 01/06/2024 la nuova normativa, introdotta dal D.L. 71/2024, prevede quanto segue: ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza nel limite complessivo di 400 euro mensili. Il rimborso forfetario è ammesso solo in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dal proprio ente affiliante (FSN, EPS o DSA), dal CONI o dal CIP ed a beneficio di volontari sportivi le cui mansioni siano previste da un apposito elenco predisposto dall'ente di affiliazione

Quali sono quindi le modalità per erogare i rimborsi spese per trasferte ai volontari?

Le alternative sono le seguenti:

- **Rimborsi analitici o a piè di lista** – Si suggerisce di utilizzare un modulo predisposto dall'ente sportivo, tramite il quale il volontario sportivo indicherà data, luoghi e motivi della trasferta allegando ricevute, fatture e documentazione attestante gli importi anticipati dal

soggetto giustificativi delle spese per le quali chiede il rimborso. Possono essere oggetto di rimborso le spese relative all'utilizzo di un automezzo privato, ma anche mezzi pubblici, pasti e hotel.

- **Automezzo privato e Tariffe ACI** – In aggiunta o in sostituzione al rimborso per l'utilizzo dell'automezzo dove viene chiesto il rimborso del solo carburante è ammesso il rimborso delle spese relative all'autoveicolo utilizzato dal volontario tramite l'applicazione delle Tariffe ACI pubblicate annualmente sul sito internet <https://www.aci.it/i-servizi/servizi-online/costi-chilometrici.html>. Anche in questo caso il volontario presenterà un modulo con l'indicazione della data, luoghi e motivi della trasferta indicando l'importo in base al moltiplicatore ACI ed ai km effettivamente percorsi. È ammesso il rimborso in forma mista: piè di lista per le spese di vitto, alloggio, autostrada ecc + rimborso con tariffa ACI per l'utilizzo del veicolo.
- **Autocertificazione** (Abrogata il 31/05/2024) – Tra le previsioni del Decreto correttivo bis (D.lgs. 120/2023) troviamo la possibilità di erogare ai volontari un importo mensile di massimo 150€ basato su una autocertificazione delle trasferte effettuate nel corso del mese, in analogia con quanto già previsto nel Codice del Terzo Settore, in sostituzione dell'elencazione analitica a piè di lista delle spese anticipate. Questa forma di rimborso non deve essere considerata quale rimborso forfettario senza giustificativi o meccanismo per nascondere l'erogazione di compensi. Inoltre il Consiglio Direttivo dovrà deliberare in merito alle tipologie di spesa per le quali questa forma di rimborso sarà autorizzata. **Attenzione:** in caso di verifica il volontario che ha percepito il rimborso spese in base all'autocertificazione in oggetto dovrà essere in grado di dimostrare le spese sostenute per le quali ha ottenuto un rimborso a forfait.
- **Rimborso forfettario** (in vigore dal 01/06/2024) - Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza nel limite complessivo di 400 euro mensili. Il rimborso forfettario è ammesso solo in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dagli enti

affilianti, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a., purché questi ultimi deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Per i volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari, gli enti sono tenuti a comunicarne i nominativi e l'importo corrisposto attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo. Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail). Detti rimborsi concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall'art. 35, c. 8-bis e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonché dei limiti previsti dall'art. 36, c. 6; pertanto gli Enti eroganti compensi sportivi dovranno provvedere a integrare le autocertificazioni rese ai sensi dell'art. 36, c. 6-bis D.lgs. 36/2021 anche con le somme erogate a titolo di rimborso forfettario ex art. 29;

IMPORTANTE - Questi nuovi rimborsi forfettari non concorrono a formare il reddito del soggetto che li ha percepiti, ma devono essere computati per verificare il superamento dei limiti di non imponibilità Irpef di 15.000€ e previdenziale di 5.000€ rammentando che per la verifica del non superamento delle suddette franchigie è necessario tener conto della totalità dei compensi sportivi percepiti da qualunque ASD o SSD nel corso dell'anno solare in corso.

COME GESTIRE I VOLONTARI ALL'INTERNO DEL REGISTRO NAZIONALE

Accedendo al RAS troverete all'interno della sezione Lavoro sportivo il nuovo modulo "Volontari".

Inserendo il Codice Fiscale o il Cognome del Volontario nel campo "Persona", la piattaforma propone in automatico un elenco di nominativi.

Nel caso in cui il Codice Fiscale non fosse già presente nel Registro (es.: volontario non tesserato), sarà possibile premendo il tasto “ + Nuovo”, inserire il nuovo Codice Fiscale.

Invece nel caso si trattasse di volontario con cittadinanza estera, senza codice fiscale italiano, sarà necessario inserire una serie di informazioni, quali: nome, cognome, data di nascita, sesso, nazione di nascita, estremi di un documento di identità.

Una volta inseriti i dati anagrafici del volontario, bisognerà inserire:

- l’Organismo Sportivo o Ente che ha riconosciuto la manifestazione o evento sportivo;
- Il codice dell’attività svolta dal volontario (precedentemente trasmessa al Registro dall’O.S., oppure inserita dall’ESD e poi validata dall’O.S. di affiliazione);
- La data di pagamento del rimborso a forfait;
- L’importo del rimborso a forfait erogato per l’attività indicata. Attenzione, l’importo deve essere maggiore di “0” (zero) e NON superiore a 400 euro mensili.

Una volta inseriti tutti i dati, premendo il tasto “Verifica”, la piattaforma controllerà la congruenza dei dati inseriti. E premendo successivamente il tasto verde “Salva”, sarà completato l’inserimento. Sarà possibile modificare o cancellare i dati entro 60 giorni dal loro inserimento.

RICORDATE

I rimborsi ai volontari:

1. non devono essere utilizzati come metodo alternativo alla retribuzione dei collaboratori,
2. possono essere inoltre erogati solo in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dall'ente affiliante e da esso comunicate al Registro nazionale dello sport
3. la comunicazione nel RAS del soggetto percettore i rimborsi e l'importo erogato è obbligatoria
4. i rimborsi analitici in base alle spese effettivamente sostenute sono sempre validi ed anzi vivamente consigliati

5. dovete obbligatoriamente far riferimento al vostro ente affiliante per verificare per quali mansioni sono permessi i rimborsi forfettari e soprattutto per quali tipologie di spese sostenute si possono effettuare i rimborsi
6. non concorrono a formare il reddito del soggetto che li ha percepiti, ma devono essere computati per verificare il superamento dei limiti di non imponibilità Irpef di 15.000€ e previdenziale di 5.000€